



# Ministero dell'Istruzione e del Merito

## **ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI GRUMELLO DEL MONTE**

**Scuole Primarie e Secondarie di 1° Grado di Grumello del Monte e Telgate**

Via 4 Martiri di Lovere, 12/b - 24064 GRUMELLO DEL MONTE (BG)

Telefono: 035 830 709 - Sito Web: <https://www.icgrumellodelmonte.edu.it/>

PEO: [bgic85200d@istruzione.it](mailto:bgic85200d@istruzione.it) - PEC: [bgic85200d@pec.istruzione.it](mailto:bgic85200d@pec.istruzione.it)

Codice Meccanografico: BGIC85200D - Codice Fiscale: 95119090165 - Codice Univoco: UF5VIG

### TITOLO IX

#### REGOLAMENTO DISCIPLINARE

Il Consiglio d'Istituto dell'I.C. di Grumello del Monte, riunito in seduta ordinaria in data 29 marzo 2023, delibera n. 66,

VISTO l'art. 328, comma 7 del D.lgvo n. 297 del 1994,

VISTO il DPR n. 275 del 1999,

VISTA la direttiva del MPI n. 104 del 30/11/2007 con la quale vengono dettate disposizioni in materia di utilizzo dei telefoni cellulari in ambito scolastico e di diffusione di immagini in violazione del *Codice in materia di protezione di dati personali*,

VISTA la C.M. prot. n. 3602 del 31 luglio 2008,

VISTA la legge 30.10.2008, n. 169,

VISTA la legge 241/90 e successive modificazioni,

SENTITO il parere del Collegio dei Docenti espresso con delibera n. 45 del 07/03/2023

#### A D O T T A

il presente Regolamento di Disciplina in ottemperanza alle disposizioni citate.

Esso disegna un modello ispirato alle finalità educative proprie della scuola, al recupero e/o al rafforzamento del senso di responsabilità, ai valori della legalità, della collaborazione e del rispetto.

#### PREMESSA

Si richiamano per la loro incidenza sui comportamenti degli alunni e sull'attuazione della vigilanza alcune considerazioni riguardanti le responsabilità educative dei genitori e degli insegnanti.

I **genitori** sono chiamati a impartire ai figli l'educazione primaria ("buona educazione", rispetto degli altri, superamento dell'egocentrismo, capacità di dominare l'impulsività, maturazione di una giusta ed equilibrata ambizione personale), fornendo anche precise istruzioni riguardanti il rispetto delle regole delle comunità in cui essi vivono. Al momento dell'ingresso alla Scuola Primaria i genitori sono invitati a considerare quanto viene loro comunicato in sede di colloquio con gli insegnanti rispetto al comportamento del proprio figlio in un'ottica di collaborazione con la scuola. Si impegnano inoltre ad aiutare il proprio figlio ad assumere un corretto registro di comunicazione e un atteggiamento rispettoso verso gli insegnanti.

La scuola non può essere ritenuta responsabile per comportamenti pericolosi o inadeguati degli alunni dovuti a un'educazione familiare carente o assente: quando necessario infatti, spetta ai genitori mettere in atto, con la dovuta autorevolezza, gli interventi ritenuti utili per far acquisire ai figli, ad esempio, il "senso del limite" nei loro comportamenti, il rifiuto dell'aggressività nella relazione con gli altri, la prudenza e l'accortezza nei comportamenti, il rifiuto di atteggiamenti discriminatori verso i compagni di origine non italiana o non ancora italo-foni o con qualche difficoltà.

Il dovere di istruire ed educare i figli non viene meno per il solo fatto che il minore sia affidato alla vigilanza della Scuola (art. 2048 e seguenti del *Codice Civile*).

Ai genitori inoltre spetta il compito di sostenere l'azione educativa messa in atto dagli insegnanti a scuola, evitando, ad esempio, di criticarli in presenza dei figli.

Gli **insegnanti**, operando in un ambiente educativo, sono chiamati a mettere in atto, con riguardo all'età degli alunni e in modo coerente con le *Indicazioni Nazionali* e con il *P.T.O.F.*, interventi collettivi e personalizzati volti allo sviluppo-consolidamento delle abilità sociali, al potenziamento delle capacità di autonoma organizzazione, alla progressiva interiorizzazione delle regole che presiedono ai vari momenti della giornata scolastica e della vita di relazione (Educazione alla convivenza civile - Educazione alla cittadinanza e alla Costituzione – Educazione civica).

Gli stessi insegnanti sono tenuti a far presenti ai genitori con le dovute modalità e nelle sedi opportune eventuali problemi educativi riscontrati, in modo da consentire agli stessi l'attuazione degli interventi necessari.

La **scuola**, in caso di ripetuti comportamenti pericolosi degli alunni o in caso di segnali di trascuratezza/disagio familiare osservati, tali da creare situazioni di rischio e di disagio in classe e nella comunità scolastica, e in assenza di adeguata e tempestiva collaborazione da parte della famiglia, è chiamata ad applicare progressivamente le procedure previste dal "*Documento tecnico sulle norme di convivenza in ambito scolastico*", definito dalla Conferenza Permanente ex D.lgs 300/99 e presentato il 16 aprile 2008 alle Istituzioni Scolastiche:

- informazione scritta alla famiglia;
  - comunicazione alla psicopedagoga e all'équipe territoriale (ove presenti);
  - informazione preliminare ai Servizi sociali del Comune (se del caso e possibilmente in accordo con la famiglia);
  - richiesta di intervento dell'Assistente Sociale comunale (possibilmente in accordo con la famiglia);
  - denuncia della presunta situazione di "abbandono educativo" alle Autorità di Pubblica sicurezza.
- Nei casi di forte disagio o di disabilità caratterizzati da conclamato disturbo comportamentale con difficoltà di contenimento, la scuola è tenuta a
- segnalare la situazione ai servizi sociali competenti
  - chiedere completamento rapporto di assistenza 1:1
  - chiedere all'AT competente verifica della scolarizzabilità dell'alunno/a ai fini della tutela dell'incolumità personale, dei compagni e del personale scolastico.

Nei casi di alunni in situazione di handicap (certificati o segnalati), vengono attuati interventi sanzionatori in base alle caratteristiche dell'alunno/a e dell'infrazione compiuta.

È prevista la riparazione del danno materiale da parte della famiglia, qualora lo stesso sia oggettivamente identificato.

La scuola non risponde per lo smarrimento o il danneggiamento di oggetti o accessori personali portati appresso dagli alunni.

## **Art. 1 - PRINCIPI E FINALITÀ**

Il presente *Regolamento*, in osservanza del *Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche*, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento. È coerente e funzionale al *Piano dell'Offerta Formativa* adottato dall'Istituto.

1. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno dell'Istituto.
2. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato sentito prima. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto. Le ripetute infrazioni disciplinari influiranno sul giudizio di comportamento.
3. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
4. Le sanzioni sono temporanee, proporzionate all'infrazione disciplinare e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno/a e, in ragione della sua giovane età, tendono a favorire la riflessione e la costruzione del senso del limite, della responsabilità, dell'adesione alle regole di convivenza.
5. La durata della sanzione viene valutata caso per caso e deve essere stabilita in modo chiaro e inequivocabile.

6. La violazione reiterata da lieve diviene media, da media diviene grave o gravissima.

## **Art. 2 - DISPOSIZIONI DISCIPLINARI**

### **1. Si configurano come violazioni lievi, se occasionali:**

- presentarsi alle lezioni in ritardo
- non assolvere i compiti e lo studio assegnati in classe e a casa
- in mensa non "rispettare" il cibo e le elementari norme igieniche
- utilizzare in modo improprio materiale scolastico sia personale sia collettivo
- portare a scuola materiale personale non scolastico
- non rispettare le principali norme igieniche e non vestirsi in modo decoroso
- farsi richiamare dall'insegnante per atteggiamenti di disturbo

### **2. Si configurano come mancanze medie:**

- disturbare le lezioni nonostante i richiami
- presentarsi ripetutamente alle lezioni in ritardo senza giustifica o motivazioni documentate
- rifiuto di svolgere le attività proposte dal docente
- non assolvere più volte i compiti e lo studio assegnati in classe e a casa
- uscire dalla classe senza il permesso dell'insegnante
- non rimanere con il gruppo classe durante gli spostamenti negli spazi scolastici
- non aver cura dell'ambiente in cui ci si trova (classe, laboratori, palestra, mensa, aula informatica, bagni, giardino, spazi esterni ed attrezzature ginniche)
- usare parole, comportamenti e gesti poco corretti e/o scurrili
- usare occasionalmente un linguaggio volgare e/o offensivo della persona e della sua dignità
- tenere accesi dispositivi elettronici (tablet, cellulari, ecc) senza specifica autorizzazione didattica.

### **3. Si configurano come mancanze gravi o gravissime:**

- disturbare le lezioni impedendo il loro normale svolgimento
- salire e scendere le scale o percorrere il corridoio correndo e/o spingendo
- non rispettare le indicazioni per la sicurezza dei vari ambienti scolastici
- danneggiare, occultare o falsificare comunicazioni scritte scuola/famiglia, verifiche, documenti, quaderni con valutazioni
- allontanarsi dal gruppo classe durante gli spostamenti all'esterno della scuola (passeggiate, uscite scolastiche)
- danneggiare e/o sottrarre cose ai compagni, al personale della scuola, alla scuola senza restituirle
- portare a scuola e in uscita didattica oggetti pericolosi o inadeguati
- utilizzare dispositivi elettronici per operazioni di telefonia o per effettuare/ricevere riprese audio o video, senza specifica autorizzazione didattica
- danneggiare le strutture (imbrattare e/o scalfire banchi, muri, suppellettili, materiale didattico, indumenti), attrezzature e sussidi
- usare parole, gesti, comportamenti offensivi e /o intimidatori, discriminatori a contenuto/sfondo sessuale, di genere, di appartenenza religiosa e/o etnico-culturale, con qualsiasi mezzo, inclusi i *social network* (bullismo e cyberbullismo), come da specifica appendice del REGOLAMENTO in allegato
- danneggiare persone e/o usare oggetti contundenti, con l'eventuale aggravante delle motivazioni sopra indicate
- uscire dalla scuola al termine delle lezioni da soli, senza avere consegnato l'apposito consenso-autorizzazione dei genitori.

NB Un comportamento che potrebbe essere considerato non grave diviene GRAVE quando commesso o diffuso attraverso l'uso di smartphone e tablet sulla rete internet. Il potenziale lesivo di insulti, atti di esclusione, danneggiamenti, discriminazioni può essere aumentato in modo sostanziale dalla diffusione via web poiché comporta un'automatica potenziale condivisione globale degli stessi.

## **Art. 3 - VIOLAZIONI E SANZIONI**

1. **Le mancanze lievi** sono sanzionate dal docente che le rileva con il rimprovero/ammonizione orale e/o

scritto. Il rimprovero scritto viene comunicato alle famiglie tramite diario e registro elettronico. La comunicazione via diario deve essere controfirmata da un genitore; la visione di quella a registro elettronico - come qualsiasi altra in tale contesto - è un preciso dovere per la famiglia.

Dopo la terza ammonizione relativa alla stessa tipologia di infrazione, l'alunno/a che continua a tenere un comportamento scorretto può essere punito con i provvedimenti di cui agli articoli successivi.

**2. Le mancanze medie** vengono sanzionate con ammonizione scritta da parte dei docenti della classe, riportata nel registro di classe e nel registro elettronico e comunicata per iscritto alla famiglia che controfirma per presa visione.

A fronte di mancanze ripetute lievi e medie, il dirigente comunicherà alla famiglia, per iscritto, che la reiterazione delle condotte già contestate e sanzionate da parte dei docenti potrà prevedere sanzioni più gravi.

Le sanzioni dell'ammonizione orale e scritta possono essere sostituite o accompagnate in modo accessorio da provvedimenti educativi miranti al rimedio del danno, alla riflessione e al ravvedimento. Tali provvedimenti sono determinati dai docenti della classe tenendo conto, comunque, dell'età e delle capacità di comprensione dell'alunno, affinché sia chiaramente compresa la conseguenza di una mancanza disciplinare.

La motivazione del provvedimento preso è comunicata alla famiglia e, se grave, è conservata nel fascicolo personale. Le sanzioni lievi e medie sono segnalate nel registro di classe e in quello elettronico alla scuola secondaria; alla primaria vengono condivise dal team durante gli incontri di Programmazione Modulare settimanale.

Per comportamenti scorretti, pericolosi e/o bullistici messi in atto nel pulmino del trasporto scolastico, vengono concordate con le Amministrazioni le linee di condotta da mettere in atto per eventuali sanzioni, ivi incluse le sanzioni decise dalla scuola e - se prevista dalla ditta di trasporto - la sospensione dell'abbonamento di viaggio.

**3. Le mancanze gravi e gravissime** possono essere punite dal Consiglio di Classe con la sospensione dalle attività didattiche (comprese visite d'istruzione) e dalle lezioni per una durata commisurata alla gravità del fatto fino a 15 giorni. L'adunanza, presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del presidente.

Le mancanze gravi e gravissime possono essere lette e interpretate a volte come espressione di situazioni di disagio affettivo-relazionale, come sintomo di disturbo oppositivo o come segnale di fragilità personale: in questi casi può essere individuato un esonero dell'alunno da alcune ore di lezione, in attesa di interventi educativi specialisti richiesti dalla famiglia.

Mancanze gravi reiterate o di particolare allarme sociale possono essere sanzionate:

- con la sospensione dalle lezioni per periodi superiori ai 15 (quindici) giorni o fino al termine delle attività scolastiche, a seguito di delibera del Consiglio d'Istituto, dopo lo svolgimento seduta - dedicata all'esame del caso - del consiglio di classe competente. Anche in questa evenienza, l'adunanza, presieduta dal dirigente scolastico o suo delegato, è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto e il provvedimento viene assunto con la maggioranza dei pareri favorevoli; in caso di parità, prevale il voto del presidente;
- attraverso l'allontanamento immediato e cautelare deciso dal dirigente per ragioni di particolare gravità e/o pericolosità per la comunità scolastica nel suo insieme o per alcuni suoi membri. A seguito di questa procedura di urgenza, comunque, l'esame della situazione e la definizione della sanzione relativa sono di pertinenza degli organi collegiali di cui alla lettera a.
- Per atti di bullismo e cyberbullismo si veda il regolamento allegato.

Per il singolo alunno un comportamento corretto in classe e durante le attività extrascolastiche proposte dalla scuola è prerequisite per la partecipazione alle uscite didattiche e ai viaggi di istruzione di uno o più giorni organizzati per la classe.

Pertanto in presenza di note disciplinari legate ad atti di bullismo, atteggiamenti aggressivi o comportamenti pericolosi per sé e/o per gli altri che prevedano la sospensione dalle lezioni, l'alunno sarà escluso dalle attività sopra citate.

#### **Art. 4 - COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO, CONTESTAZIONE DI ADDEBITO E AUDIZIONE IN CONTRADDITTORIO**

L'efficacia dei provvedimenti sanzionatori per mancanze lievi e/o medie è condizionata dalla immediatezza e tempestività della reazione. Queste sanzioni, tenuto conto della finalità educativa e dell'età degli allievi, per essere da loro comprese e concorrere alla modifica dei comportamenti, debbono essere il più possibile immediate e "vicine" ai comportamenti irregolari, in modo tale da far percepire all'alunno il rapporto causa-effetto (comportamento irregolare-sanzione).

Nei casi in cui le mancanze non siano gravi, sussistono dunque quelle ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento che consentono, in base all'art. 7 della L. n. 241/1990, di non dare comunicazione preventiva dell'avvio del procedimento. Di tali provvedimenti (es.: sospensione della ricreazione per alcuni giorni, sostituzione dei tempi ricreativi con momenti di riflessione, consegne per casa supplementari, ecc.) viene data comunicazione ai genitori attraverso il diario, il quaderno o il libretto personale dell'alunno.

Per le sanzioni che comportano l'allontanamento dalle lezioni e che devono essere deliberate dal Consiglio di Classe/Interclasse o dal Consiglio d'Istituto, va data comunicazione dell'avvio del procedimento alla famiglia dell'alunno/a, da parte del dirigente scolastico, anche attraverso vie brevi (posta elettronica certificata, raccomandata a mano, fonogramma).

Nella comunicazione vengono contestati gli addebiti, vengono fissati la data dell'audizione in contraddittorio e il termine di chiusura del procedimento.

Gli addebiti contestati debbono fondare su circostanze precise documentali, testimoniali o fattuali debitamente formalizzate. L'alunno/a deve essere ascoltato in via preliminare in modo congiunto dal dirigente scolastico, dal docente che ha segnalato il fatto e dal coordinatore del consiglio di classe (secondarie di I grado) o dai docenti del *team* (primarie). Dell'audizione viene redatto verbale a cura di persona incaricata dal dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, nel tempo intercorrente tra la comunicazione del procedimento e l'audizione, può comunicare con i genitori al fine di tentare una concertazione con essi degli atteggiamenti comunicativi e comportamentali da tenere verso l'alunno/a. Ciò allo scopo di ricercare la coerenza educativa ottimale tra scuola e famiglia.

Nel caso in cui nell'evento rilevante ai fini disciplinari siano stati coinvolti altri allievi in qualità di parti lese, essi e le loro famiglie devono essere avvisati dell'apertura del procedimento come controinteressati. A seguito dell'audizione, può seguire, con decisione assunta a maggioranza (dirigente e docenti del consiglio di interclasse o di classe):

- l'archiviazione del procedimento, qualora non si ravvisino elementi certi di rilevanza disciplinare: il dirigente scolastico ne dà comunicazione scritta a tutti gli interessati;
- la riammissione degli atti al Consiglio di Classe o al Consiglio d'Istituto per il pronunciamento sul provvedimento disciplinare da assumere.

#### **Art. 5 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO DI CLASSE O DI INTERCLASSE**

Il consiglio di classe o d'interclasse viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dall'audizione in contraddittorio, salvo casi particolarmente gravi che ne richiedano la convocazione immediata, anche al termine della stessa giornata di lezione. In tale sede sono convocati anche l'alunno e i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto vengono auditi, potendo essi qui presentare le loro ragioni ed eventuali testi a favore.

In seduta, viene acquisito il verbale di audizione. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- verifica della presenza dei docenti assegnati alla classe;
- descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;
- riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare comunicata ai genitori contestualmente alla formale convocazione del consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a ed eventuali testimoni;

- esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- firme di sottoscrizione del dirigente che ha presieduto (o del docente da lui delegato) e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

## **Art. 6 - ASSUNZIONE DEL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE A CURA DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO**

Il consiglio d'istituto viene convocato entro il termine minimo di tre giorni dallo svolgimento della seduta del Consiglio di classe/interclasse che abbia deliberato la trasmissione degli atti a tale organo per competenza. In tale sede sono convocati anche l'alunno e i suoi genitori o tutori legali e in tale contesto vengono auditi.

In seduta, vengono acquisiti il verbale di audizione, quello del consiglio di classe/interclasse e - nel caso - il provvedimento di allontanamento cautelare immediato dalla comunità scolastica assunto dal dirigente. Il verbale della riunione relativa alla sospensione dalle lezioni, da depositare agli atti della scuola, deve contenere i seguenti elementi di riscontro e di giudizio:

- verifica della presenza dei consiglieri, almeno per la metà più uno degli aventi diritto;
- descrizione accurata e contestualizzata dei fatti e dei comportamenti oggetto di esame;
- riferimento alla comunicazione di avvio di procedimento disciplinare ed alla formale convocazione del consiglio di interclasse/classe, con precisa indicazione dell'o.d.g.;
- richiamo alle norme del *Regolamento di disciplina* violate dall'alunno/a;
- relazione sull'incontro avvenuto in contraddittorio con l'alunno/a interessato/a e con eventuali testimoni;
- esplicitazione della proposta di sanzione disciplinare con le relative motivazioni approvate a maggioranza come sopra indicato;
- registrazione di eventuali dichiarazioni a verbale dei partecipanti alla riunione;
- firme di sottoscrizione del Presidente del C.d.I. e del segretario verbalizzatore.

La comunicazione del provvedimento disciplinare assunto viene data alla famiglia dell'alunno/a interessato/a dal dirigente scolastico, in forma scritta. La comunicazione deve riportare gli estremi della deliberazione, l'entità della sanzione e le eventuali sanzioni accessorie, la motivazione, la decorrenza e la durata della sanzione, i termini e l'organo presso cui adire eventuali impugnazioni.

Il provvedimento disciplinare è immediatamente esecutivo.

## **Art. 7 - POSSIBILI EFFETTI SULLA SCRUTINIO FINALE E SULL'ESITO DELL'A.S.**

Nei casi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio o dall'esame finale, oltre alla motivazione, devono essere esplicitati i motivi per cui non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

## **Art. 8 - PRINCIPIO DELLA RIPARAZIONE**

Il principio della riparazione del danno prevede che ci sia l'obbligo della sostituzione del materiale danneggiato entro un mese dalla contestazione del fatto, a spese della famiglia.

## **Art. 9 – SANZIONE**

La sanzione dell'allontanamento dalle lezioni dalla propria classe può essere assunta "con obbligo di frequenza". Nel periodo in cui il minore sia allontanato dalle lezioni, egli può essere in alternativa e/o in modo complementare:

- vigilato da insegnanti e da personale ATA in servizio nella scuola;
- inserito in altre classi della scuola;
- impegnato in attività legate ai provvedimenti accessori.

Le concrete modalità di attuazione dell'allontanamento dalla propria classe sono concordate in sede di consiglio di classe/interclasse/d'Istituto.

È fatto salvo, in ogni caso, il dovere della vigilanza del minore secondo le normative vigenti.

#### **Art. 10 - SOSPENSIONE DALLE VISITE GUIDATE**

Nel caso in cui la sanzione preveda un'articolazione specifica includente la sospensione dalle visite guidate, l'alunno/a può essere tenuto a non frequentare la scuola o all'obbligo di frequenza a scuola con inserimento in altra classe, secondo delibera dell'organo collegiale competente. Se tutte le classi sono in uscita didattica e non sono in servizio a scuola altri docenti, l'alunno/a non frequenta le lezioni. Se a scuola sono presenti docenti in servizio, l'alunno può recarsi a svolgere attività a scuola in modo individuale o in gruppo: tale possibilità viene indicata sul diario, con orari precisi di frequenza. Eventuali assenze devono essere giustificate.

#### **Art. 11 - EFFETTI DEI PROVVEDIMENTI**

Gli effetti dei provvedimenti disciplinari, anche ai fini della recidiva, sono limitati all'anno scolastico di riferimento. Tuttavia, nel caso in cui le mancanze passibili di allontanamento dalle lezioni siano state compiute alla fine delle lezioni, è possibile fissare la decorrenza e il termine della sanzione nei primi giorni dell'anno scolastico successivo. In caso di trasferimento ad altro istituto, anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, la sanzione viene comunicata al nuovo istituto che potrà disporre l'assolvimento. Nel caso in cui si iscrivesse alla scuola un alunno proveniente da altro istituto e quest'ultimo comunicasse una sanzione pendente, il dirigente scolastico ne darà esecuzione nei termini fissati dall'Istituto di provenienza.

#### **Art. 12 - ISCRIZIONE AD ALTRO ISTITUTO**

Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.

#### **Art. 13 - RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA NEI PERIODI DI SOSPENSIONE DALLE LEZIONI**

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

#### **Art. 14 – PUBBLICITÀ**

Il presente regolamento è pubblicato nel sito dell'Istituto e all'albo pretorio.

Lo stesso è pubblicizzato secondo le modalità ritenute più opportune dall'Istituto.

Ogni anno il *Regolamento* viene illustrato dai docenti alle classi e con i ragazzi esaminato e discusso.

Inoltre, esso viene illustrato ai genitori dai docenti, in occasione della prima assemblea di classe/interclasse.

#### **Art. 15 - VALIDITÀ DEL PRESENTE REGOLAMENTO ED EVENTUALI MODIFICHE**

Il presente *Regolamento* ha validità triennale, con tacito rinnovo, a normativa invariata. Può essere

modificato anche nel corso del triennio, qualora se ne ravvisi la necessità, attraverso la seguente procedura:

- parere positivo espresso con delibera del Collegio dei docenti, a maggioranza qualificata pari almeno ai 2/3 dei presenti;
- delibera di adozione delle modifiche introdotte con la delibera di Collegio di cui sopra, approvata dal Consiglio d'Istituto, a maggioranza parimenti qualificata pari almeno ai 2/3 dei presenti.

### SINTESI MANCANZE DISCIPLINARI, INTERVENTI E SANZIONI SCUOLA PRIMARIA

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Interventi educativi personalizzati riferiti all'alunno, alla famiglia, al contesto in ordine progressivo	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
Mancanze lievi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colloquio con l'alunno e/o con il gruppo classe di riferimento</li> <li>• Azioni di controllo e di maggiore coinvolgimento educativo da parte dei docenti, mediante atteggiamenti concordati in team</li> <li>• Dopo ricorrenti reiterazioni, comunicazione scritta ai genitori con firma di riscontro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione ai genitori con richiesta di collaborazione per ribadire i doveri dell'alunno e le regole.</li> <li>• Avviso scritto ai genitori con richiamo alle loro responsabilità educative</li> <li>• Informazione al Dirigente Scolastico</li> </ul>	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p>
Mancanze medie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colloquio con l'alunno.</li> <li>• Riflessione condotta con il gruppo classe</li> <li>• Comunicazione scritta ai genitori con firma di riscontro.</li> <li>• Colloquio con i genitori.</li> <li>• Colloquio verbalizzato scritto con i genitori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Comunicazione ai genitori con richiamo ai doveri dell'alunno e alla collaborazione dei genitori</li> <li>• Avviso scritto ai genitori con richiamo alle loro responsabilità educative</li> <li>• Scuse pubbliche o dirette agli interessati.</li> <li>• Patto di corresponsabilità personalizzato, in sede di colloquio con i genitori, con riferimento alle loro responsabilità educative</li> <li>• Mostrarsi disponibile a</li> <li>• Collaborare per migliorare</li> <li>• Scelta condivisa di un compito "riparatore" o di compensazione</li> </ul>	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>Docenti del team che hanno concordato atteggiamenti comuni</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p>
Mancanze gravi o gravissime	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colloquio con l'alunno</li> <li>• Riflessione condotta con il gruppo classe</li> <li>• Comunicazione scritta ai genitori con firma di riscontro.</li> <li>• Colloquio con i genitori.</li> <li>• Colloquio verbalizzato scritto con i genitori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convocazione a colloquio straordinario dei genitori.</li> <li>• Patto di corresponsabilità personalizzato, in sede di colloquio con i genitori, con riferimento alle loro responsabilità educative.</li> <li>• Scuse scritte o verbali ai diretti interessati offesi</li> <li>• Scelta condivisa di un compito "riparatore" o di compensazione con servizi utili al gruppo classe o ad alcuni compagni.</li> <li>• Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione di uno o più giorni organizzati per la classe.</li> <li>• Richiesta di parere dello psicologo scolastico, previa</li> </ul>	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>Docenti prevalenti di classe.</p> <p>Docenti di Modulo (verbalizzazione sull'agenda della Programmazione Modulare)</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p>

## SINTESI MANCANZE DISCIPLINARI, INTERVENTI E SANZIONI SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Comportamenti non conformi e mancanze disciplinari	Interventi educativi personalizzati riferiti all'alunno, alla famiglia, al contesto in ordine progressivo	Sanzioni in ordine progressivo	Organo preposto all'irrogazione delle sanzioni
Mancanze lievi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colloquio con l'alunno.</li> <li>• Comunicazione scritta ai genitori con firma di riscontro.</li> <li>• Colloquio con i genitori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso ai genitori con richiamo ai doveri dell'alunno.</li> <li>• Avviso ai genitori con richiamo alle loro responsabilità educative.</li> </ul>	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p>
Mancanze medie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colloquio con l'alunno.</li> <li>• Comunicazione scritta ai genitori con firma di riscontro.</li> <li>• Colloquio con i genitori.</li> <li>• Colloquio verbalizzato scritto con i genitori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso ai genitori con richiamo ai doveri dell'alunno.</li> <li>• Avviso ai genitori con richiamo alle loro responsabilità educative.</li> <li>• Scuse pubbliche.</li> <li>• Prestare aiuto ad altri compagni.</li> </ul>	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p>
Mancanze gravi o gravissime	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Colloquio con l'alunno.</li> <li>• Comunicazione scritta ai genitori con firma di riscontro.</li> <li>• Colloquio con i genitori.</li> <li>• Colloquio verbalizzato scritto con i genitori.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Avviso ai genitori con richiamo ai doveri dell'alunno.</li> <li>• Avviso ai genitori con richiamo alle loro responsabilità educative.</li> <li>• Scuse pubbliche.</li> <li>• Prestare aiuto ad altri compagni.</li> <li>• Espletare servizi utili.</li> <li>• Sospensione dalle lezioni per 1-3 giorni.</li> <li>• Sospensione dalle lezioni per 3-8 giorni.</li> <li>• Sospensione dalle lezioni per 8-15 giorni.</li> <li>• Sospensione dalle lezioni oltre i 15 giorni e/o fino al termine delle lezioni.</li> <li>• Esclusione dalle uscite didattiche e dai viaggi di istruzione di uno o più giorni organizzati per la classe.</li> </ul>	<p>Docente che rileva la mancanza.</p> <p>In caso di iterazione frequente: dirigente scolastico.</p> <p>Fino a 15 giorni Consiglio di classe/interclasse.</p> <p>Oltre 15 giorni Consiglio di Istituto.</p>

### Art. 16 - RICORSI

#### 1. Che cos'è l'organo di garanzia

Contro le sanzioni disciplinari che prevedono l'allontanamento dalle lezioni è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dal *Regolamento d'istituto*, secondo la normativa vigente. Il ricorso della famiglia deve essere scritto e deve rifarsi a una documentazione acquisita o a una memoria scritta.

Le competenze dell'Organo di Garanzia sono quelle stabilite dall'art. 5, comma 2 e comma 3, del D.P.R. n. 249 del 24.06.1998, modificato dall'art. 2 del DPR 21.11.2007, n. 235.

## 2. Quando entra in funzione

La reiterazione delle infrazioni gravi è valutata dal Consiglio di classe/interclasse/istituto che decide la sanzione dopo aver sentito anche la difesa dello studente. La decisione viene comunicata allo studente e alla famiglia: essi possono ricorrere entro quindici giorni dalla comunicazione all'organo di garanzia funzionante all'interno della scuola, il quale decide in via definitiva.

## 3. Chi ne fa parte

L'Organo di garanzia interno è composto dai seguenti membri effettivi:

- dirigente scolastico (o suo delegato), che funge da presidente e che convoca l'organo di garanzia;
- 2 docenti eletti dal Collegio dei docenti;
- 2 genitori espressi dal Consiglio di Istituto;
- il coordinatore del consiglio di classe interessato (o i coordinatori, nel caso di più classi, per le secondarie di I grado)
- il docente del *team* con più ore di servizio nella specifica classe (per le primarie);
- il primo collaboratore del dirigente scolastico.

## 4. Come funziona?

Nelle votazioni, in caso di parità, il voto del presidente vale doppio.

L'organo di garanzia interno ha una durata pari a quella del Consiglio di Istituto. Ne fanno parte le componenti di cui al precedente punto 5. I componenti che perdono il requisito dell'eleggibilità vengono surrogati con i membri supplenti.

Per ogni membro effettivo viene eletto un membro supplente che interviene in caso di assenza giustificata o di incompatibilità dei membri effettivi.

L'organo di garanzia deve essere convocato dal presidente entro cinque giorni dal ricorso, al di fuori dell'orario di lezione e deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni.

Valutata la sanzione e il procedimento, l'organo di garanzia, con delibera motivata presa a maggioranza dei presenti (non sono ammesse astensioni), conferma, modifica o annulla la sanzione inflitta.

Le adunanze dell'organo di garanzia sono valide con la presenza della totalità dei suoi componenti; in caso di assenza giustificata o impedimento di un membro effettivo o qualora uno dei membri effettivi sia parte interessata nella controversia, subentra il membro supplente della medesima componente.

In alternativa è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

L'organo di garanzia decide su richiesta di chiunque vi abbia interesse anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente *Regolamento*.

Chiunque abbia interesse e ravvisi nel presente regolamento una violazione al *Regolamento recante modifiche ed integrazioni al DPR 249/1998 concernente lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria* può ricorrere all'Organo di Garanzia istituito presso l'Ufficio scolastico regionale.